

Cognition darüber zu, ob die kantonalen Behörden in dieser Hinsicht das Richtige getroffen haben oder nicht.

2. Im vorliegenden Falle handelt es sich nun lediglich darum, ob das im Kanton Schwyz befindliche und dort steuerpflichtige Vermögen des Rekurrenten 20000 Fr. betrage, wie die Regierung von Schwyz behauptet, oder ob dasselbe in Folge Ankauf der Bierbrauerei in Engelberg unter jene Summe gesunken sei, somit um eine Frage, deren Entscheidung nach dem Gesagten nicht dem Bundesgerichte, sondern ausschließlich den kantonalen Behörden zukommt.

3. Glaubt daher Rekurrent den Beweis für die Verminderung seines im Kanton Schwyz liegenden Vermögens resp. dafür, daß dasselbe nur noch 10000 Fr. betrage, leisten zu können, so mag er nach Anleitung des schwyzerischen Steuergesetzes (Art. 20) den Weg des Civilprozesses beschreiten.

4. Da dem Rekurrent dieser letztere Weg bekannt sein mußte und ihm auch nicht entgehen konnte, daß derselbe der allein zulässige sei, so rechtfertigt es sich, demselben eine Gerichtsgebühr aufzulegen.

Demnach hat das Bundesgericht
erkannt:

1. Die Beschwerde ist als unbegründet abgewiesen.
2. Dem Rekurrenten ist eine Gerichtsgebühr von 20 Fr. auferlegt.

15. *Sentenza del 30 aprile 1875 nella Causa Terruggia.*

A. La legge ticinese 7 dicembre 1861 sulle imposte comunali distingue fra :

- a) imposta sulla sostanza,
- b) focatico e
- c) testatico.

Sul focatico l'art. 12 stabilisce :

Il focatico si paga :

1. Dove si mantiene l'esercizio attivo del patriziato o l'attinenza comunale.

2. Dove si mantiene il domicilio politico.

3. Dove si abita materialmente più di sei mesi in un anno e si mantiene la propria famiglia od economia.

B. Mediante risoluzione 26 febbraio 1862 del Consiglio di Stato del Cantone Ticino fu ordinato ai consigli municipali di imporre il focatico alle famiglie incorporate nel Comune, sebbene dimorino materialmente in altro comune del Cantone, essendo appunto effetto dell'incorporazione di conferire l'attinenza comunale.

C. Addì 24 marzo 1873, Pietro Terruggia e 4 lite consorti presentarono ricorso al Consiglio di Stato e al Gran Consiglio del Ticino, domandando in base agli asserti:

a) Che, quantunque in virtù della legge sui privi di patria essi fossero stati incorporati in varii Comuni, hanno però il proprio domicilio materiale e politico in un altro Comune del Cantone,

b) che debbono quindi pagare un doppio focatico e

c) che non sono perciò trattati al pari dei veri cittadini, i quali non sono tenuti a pagare il fuocatico nel Comune da loro abbandonato,

che sia cassato il decreto 26 febbraio 1862.

Il Gran Consiglio però decise, addì 28 febbraio 1874, di rinviare il ricorso al Consiglio di Stato, onde sia data facoltà ai ricorrenti di corredarlo di prove. Codesto decreto venne comunicato ai ricorrenti ai 24 marzo 1874.

D. Agli 11 marzo 1875, Terruggia e consorti si rivolsero al Consiglio federale riproducendo l'istanza per la cassazione del decreto 26 febbraio 1862, rispettivamente della doppia imposta, e per la equiparazione ai cittadini del Cantone. Il Consiglio federale rimandava però i ricorrenti al Tribunale federale.

E. Ora il Terruggia, invitato dal Comune d' Iseo, dove fu incorporato, a pagare il focatico, se ne querela presso il Tribunale federale, sostenendo che solo i privi di patria incorporati nel comune, ma dimoranti fuori dello stesso, sono costretti a pagare il fuocatico, e domanda, in base all'art. 46

della costituzione federale, che sia stabilito doversi pagare il fuocatico solo nel luogo dove realmente si tiene il proprio fuoco, e doversi inoltre annullare il decreto del 26 febbraio 1862.

F. Il Consiglio di Stato, nella sua risposta, fa osservare che l'attinenza, il domicilio politico e la dimora materiale possono esercitarsi simultaneamente in luoghi diversi, e che quindi lo stesso cittadino può essere obbligato a pagare il fuocatico in 2 o 3 luoghi. Da ciò risulta logicamente che anche i privi di patria incorporati, i quali mediante l'incorporazione hanno acquisito tutti i diritti dei cittadini, devono essere equiparati eziandio rispetto agli aggravii a tutti gli altri cittadini e devono quindi sottostare, come questi, al fuocatico.

A. Premessi in linea di diritto i seguenti Considerandi:

1. In quanto il ricorrente sembra ritenere che il decreto del 26 febbraio 1862 sia contrario alla eguaglianza dei cittadini dinanzi alla legge, come all'art. 4 della Costituzione federale, il Tribunale federale è infatti competente ad entrare in materia e ad esaminare il decreto (art. 113 cifra 3 della Costituzione federale e art. 59 della Legge federale sulla organizzazione giudiziaria federale).

2. Però l'asserto del ricorrente, dovere solo i privi di patria incorporati, i quali dimorano fuori del proprio comune, pagare al medesimo il fuocatico e non essere perciò quei tali trattati al paro dei veri cittadini, non è esatto, come risulta tanto dalla legge ticinese sulle taglie comunali quanto dal rapporto del Consiglio di Stato. Invece la legge obbliga tutti i cittadini assenti dal Comune di attinenza a pagare quella imposta al detto Comune, ed il decreto del 26 febbraio 1862 tende evidentemente e specialmente ad equiparare i privi di patria incorporati agli altri cittadini in punto al pagamento del fuocatico. Che poi le autorità municipali, per es. di Iseo, dove il ricorrente è incorporato, usino in realtà diversamente, non si rileva dagli atti e sarebbe del resto insignificante, non potendo nascere da ciò un diritto

nei privi di patria incorporati a rifiutare il pagamento del fuocatico al Comune cui appartengono.

3. Il ricorrente non può invocare neppure l'art. 46 della Costituzione federale, poichè questo articolo si limita a dire che la legislazione federale statuirà le disposizioni necessarie per impedire la doppia imposta, e non potrebbe quindi, a enore dell'art. 2 delle disposizioni transitorie, entrare in vigore se non colla emanazione della legge federale in discorso. I Cantoni sono dunque sovrani in materia d'imposte fin dove la loro sovranità non è limitata dalla pratica sin qui seguita dalle autorità federali, le quali fino al presente non si sono mai ingerite in affari d'imposte cantonali, tranne in casi di conflitto tra la sovranità di due o più Cantoni, vale a dire allorquando le leggi sulle imposte di due o più Cantoni si trovavano in siffatto conflitto da colpire simultaneamente lo stesso ente con la medesima imposta, non già trattandosi semplicemente dell'imposta sulla stessa cosa, procedente da differenti Comuni del medesimo Cantone.

Il Tribunale federale ha deciso :

Il ricorso è infondato e viene respinto.

IV. Niederlassung und Aufenthalt. — Etablissement et séjour.

Stellung der Niedergelassenen zur Heimathsgemeinde — Position des citoyens établis vis-à-vis de leur commune d'origine.

16. Urtheil vom 10. September 1875 in Sachen
Selina Maag.

A. Selina Maag von Dägerlen, Kts. Zürich, hatte sich im Jahre 1870 mit Jakob Stucki von Oberweil, Dägerlen, wohnhaft gewesen in Hüttweilen, Kanton Thurgau, verheiratet und es ist aus dieser Ehe ein im Jahre 1871 geborener Knabe vorhanden. Im Jahre 1872 entfernte sich sodann der Ehe-